Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 105 del 21/02/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione collettiva con l'Università Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento per lo svolgimento di tirocini.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i ***pareri*** del	
DIRETTORE SANITARIO	Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO	Dott.ssa Jolanda Bisceglia
e del	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le principali disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e tirocini formativi e, in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative", secondo il quale le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, e, ove costituiti, dei Dipartimenti interessati e sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie (tra le quali, in particolare, i tirocini curriculari) finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", che ha soppresso e sostituito il D.M. 509/99;
- le Linee-guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in data 25.05.2017;
- la D.G.R. n. X/7763 del 17.01.2018 recante i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018, che ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

Considerato che, con nota del 26.01.2023 (Atti Recepim. ATS Prot. n. 0009977/23, pari data), l'Università Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento ha avanzato richiesta per la stipulazione di una convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini formativi e professionalizzanti da parte di studenti iscritti al predetto Ateneo;

Rilevato che:

- tale richiesta risponde ai requisiti di cui al Regolamento per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottato con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- è prestata dal medesimo Ateneo apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi";

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Direttore Sanitario con e-mail del 13.02.2023, agli atti nel citato Prot. n. 0009977/23;

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", recepito dal "Codice di Comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia", adottato con Decreto D.G. ATS n. 656 del 30.12.2020;

Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;

Vista la proposta del Direttore della SC Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;
Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti per intero dall'Università, in qualità di Soggetto Promotore privato, secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6, ed in conformità alle determinazioni operative in materia di applicazione dell'imposta di bollo, di cui al Decreto D.G. n. 559 del 29.09.2017;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento, per la stipula di una convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini formativi e professionalizzanti da parte di studenti iscritti al predetto Ateneo, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 4 pagine);
b) di dare atto che la suddetta convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile su richiesta della medesima Università;
c) di precisare che, in ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;
d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore della SC Affari Generali e Legali, giusta delega conferita con nota Prot. n. 0013445 del 02.02.2023;
e) di demandare alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ogni adempimento connesso all'avvio e alla gestione dei singoli rapporti di tirocinio;
f) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti per intero dall'Università, in qualità di Soggetto Promotore privato, secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6, ed in conformità alle determinazioni operative in materia di applicazione dell'imposta di bollo, di cui al Decreto D.G. n. 559 del 29.09.2017;
g) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
i) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA TRA LA ATS DI BRESCIA E L'UNIVERSITÀ "GIUSTINO FORTUNATO" DI BENEVENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI

TRA

l'A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con Sede Legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – CAP 25124 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03775430980 – P.E.C.: protocollo@pec.ats-brescia.it (d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante"), di cui il Legale Rappresentante è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito SILEO, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018, rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore della SC Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, giusta delega conferita dal medesimo Direttore Generale con nota Prot. n. 0013445 del 02.02.2023

E

l'Università Telematica "Giustino Fortunato" (d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore" e/o "Università"), con sede legale in Benevento - Via Raffaele Delcogliano, 12 - C.F. 920404606025, rappresentata dal Responsabile del Corso di Studi, Prof. Fabrizio Stasolla, giusta delega del CDA del 18.12.2019;

PREMESSO

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo ritengono importante sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTI

- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n. 142 del 25 marzo 1998;
- l'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificante delle classi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 *(numero dei soggetti ammessi alla convenzione)*

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università.
Il tirocinio può essere registrato, se non già previsto, in piano di studi con assegnazione di crediti in quanto rispetta le condizioni minime previste per i tirocini curriculari a condizione che venga autorizzato preventivamente dal Consiglio di corso di studi.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate e, comunque, in misura non superiore a 6 tirocinanti per semestre.

ART. 2 (*esclusione del rapporto di lavoro e contenuto del progetto)*

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo, né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un tutor universitario e da uno psicologo iscritto all'albo professionale da almeno 3 anni.
Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un "Progetto formativo" contenente le indicazioni relative ai soggetti coinvolti nell'attività e ai rispettivi obblighi.
Per la stesura del progetto formativo individuale si farà riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nell'albo; le attività, pertanto, dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali legate alla figura professionale dello psicologo.

ART. 3 *(obblighi del tirocinante)*

L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.2 sottoscritto dal Soggetto Promotore, dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs 165/2001;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;
- attenersi alle indicazioni fomite dal Soggetto Promotore e Ospitante attraverso i rispettivi tutor.

ART. 4 *(obblighi assicurativi)*

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l 'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 5 *(strutture idonee)*

I tirocini, di norma, possono essere svolti sia all'interno che all'esterno dell'Università, e sono così configurati

1. Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
2. Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
3. Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;

4. Provveditorati agli Studi nonché istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;
5. Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;
6. Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., ISFOL, ENEA, ecc).

I tirocini post-lauream presso i suddetti Enti possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un'apposita convenzione tra l'Università e l'Ente interessato. La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell'Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

ART. 6 ***(oneri a carico della struttura ospitante)***

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

ART. 7 ***(attestazioni di avvenuto svolgimento del tirocinio)***

Al termine delle attività, il Soggetto Ospitante rilascerà all'Università e al tirocinante il libretto presenze e la relazione descrittiva delle attività svolte.
Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

ART. 8 ***(obblighi finanziari)***

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università non comporta per il Soggetto Ospitante alcun obbligo finanziario.

ART. 9 ***(trattamento dati)***

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando Io scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 10 ***(clausole finali)***

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di legge e regolamentari in vigore.

ART. 11 ***(entrata in vigore)***

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore.

ART. 12 ***(oneri fiscali)***

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2.
Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna ad assolvere per intero l'importo totale dell'imposta dovuta, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. X/7763 del 17/01/2018.

UNIVERSITÀ TELEMATICA "GIUSTINO FORTUNATO"
Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE DEL CORSO DI STUDI IN PSICOLOGIA
Prof. Fabrizio Stasolla

ATS DI BRESCIA
Per delega del Direttore Generale
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DELLA
SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Lucia Branca Vergano